

**Atto aggiuntivo per la riorganizzazione del servizio
di gestione dei servizi educativi per l'infanzia nei nidi
Roncafort via Caneppele, "Il piccolo Girasole" (Cognola), Ravina,
"Rodari",
a partire dal 1° settembre 2021**

Con il presente atto

TRA

- la Dott.ssa **Marcella Seppi** che dichiara di intervenire in questo atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Trento, con sede legale in via Belenzani n. 19, codice fiscale 00355870221, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione, in esecuzione del Decreto sindacale n. 98/2020/05 di data 30/12/2020 prot. n. 306248 (*nel prosieguo, solo Servizio*);

E

- _____, in qualità di Presidente, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Coop. Città Futura s.c.s., con sede legale in _____ via _____ n. ____ - codice fiscale _____ (*nel prosieguo, solo Ente gestore*);

premesso che l'Amministrazione Comunale ha affidato a **Città Futura s.c.s.** la gestione dei seguenti servizi educativi per l'infanzia:

- nido Roncafort Via Caneppele – in base al contratto d'appalto d.d. 15.02.2021 n. 109 rep.
- nido "Il Piccolo Girasole" (Cognola) - in base al contratto d'appalto d.d. 06.08.2015 n. 738 rep.
- nido Ravina - in base al contratto d'appalto d.d. 17.09.2015 n. 751 rep.
- nido "P.V. Tonini" (Vigolo Baselga) - in base al contratto d'appalto d.d. 13.06.2018 n. 1042 rep. CIG: 71502046FF;
- nido Meano - in base al contratto d'appalto d.d. 13.06.2018 n. 1041 rep. CIG: 7150211CC4;
- nido Europa - in base al contratto d'appalto d.d. 13.06.2018 n. 1043 rep. CIG: 7150220434;
- nido G. Rodari - in base al contratto d'appalto d.d. 23.08.2018 n. 1058 rep. CIG: 720539935B;
- nido Gardolo via IV novembre – in base al contratto d'appalto d.d. 18.11.2020 n. 82 rep. CIG: 805970247E;

vista l'ordinanza del Presidente PAT n. 81 sottoscritta lo scorso 20/8/2021 da cui si evince che a partire dal giorno 1 settembre 2021, l'attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia (Nidi d'infanzia, Micro-nidi, Tagesmutter - Nidi familiari) è svolta nel rispetto del documento recante "Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza (0-3 anni): nidi d'infanzia e micro-nidi, servizio Tagesmutter – nidi familiari - Anno educativo 2021/2022" (All.to 2 parte integrante e sostanziale all'ordinanza)

dato atto che, per quanto sopra indicato con determina dirigenziale n. 50 dd. 26/08/2021, che si richiama integralmente, si è provveduto alla ridefinizione sia delle capienze di tutti i nidi d'infanzia del Comune di Trento che delle modalità organizzative, a decorrere dall'avvio dell'anno educativo 2021/22 evidenziando in particolare la necessità di minimizzare le interazioni tra i bambini appartenenti ai diversi gruppi stabili ed in particolare:

1. ritorno alla capienza pre-covid: ossia la capienza di ogni struttura ritornerà quella stabilita dagli atti di gara e come riportata nella carta della qualità del servizio;
2. procedere alla suddivisione dei bambini in gruppi stabili: il gruppo stabile è un insieme di micro gruppi stabili di bambini con le loro educatrici. Il gruppo stabile è composta un numero massimo di 36 bambini composto fino a 4 microgruppi di bambini. Ad ogni gruppo è assegnato uno o più educatori di riferimento stabili.
3. ritornare all'orario pre-covid ossia: il servizio di nido a tempo pieno sarà erogato come di norma per 10 ore al giorno con orario di apertura 7.30/17.30. Il servizio di nido a tempo parziale mattino e pomeriggio sarà erogato in modalità ordinaria per 6 ore al giorno con di anticipo e posticipo laddove previsto;

ritenuto di adeguare di conseguenza il progetto educativo di ciascun nido alle linee guida sanitarie sopra citate e alle modalità organizzative ridefinite con la determinazione sopra richiamata;

preso pertanto atto della necessità di riconoscere agli enti gestori gli oneri aggiuntivi conseguenti all'applicazione delle misure previste dal Protocollo salute e sicurezza sopra citato, ai sensi dell' art. 7 ter della L.P. 2/2020 e della delibera della Giunta provinciale n. 726 dd. 29 maggio 2020, per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, prorogata al 31 dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, e comunque fino al termine dell'eventuale ulteriore proroga della durata dello stato d'emergenza;

vista la determina dirigenziale n. __ dd, __/09/2021 che approva gli schemi di atto aggiuntivo da sottoscrivere con i rispettivi Enti gestori al fine di procedere alla riorganizzazione del servizio conforme alle linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza (0-3 anni);

dato atto che le Parti condividono l'esigenza di riformulare il contenuto delle prestazioni contrattuali in funzione del riavvio del servizio per l'intero anno educativo e alla luce delle indicazioni contenute nei sopracitati protocolli sanitari e pedagogici e relativi aggiornamenti;

dato infine atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo,

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Oggetto

Il Comune di Trento e l'Ente gestore come sopra rappresentato, concordano la riorganizzazione del servizio di gestione servizi educativi per l'infanzia, nei i seguenti nidi con il riconoscimento delle seguenti ore aggiuntive di personale educativo rispetto alle ore definite in sede di contratto e conseguente riconoscimento di un ulteriore corrispettivo integrativo mensile come di seguito dettagliato:

	n. ore previste	n. ore aggiuntive	totale	Importo mensile aggiuntivo
Nido Ravina	227,75	22,5	250,25	€ 1.812,11
Nido Rodari	244	16,75	260,75	€ 1.349,01
Nido Piccolo Girasole di Cognola	361,25	19,5	380,75	€ 1.570,50
Nido di Roncafort	336	23	359	€ 1.852,37
Totale mensile		81,75		€ 6.583,99

Art. 2 Personale

l'Ente gestore come sopra rappresentato mette a disposizione il numero di ore aggiuntive di figure educative professionali già impiegate nei servizi o neoassunte con le qualifiche corrispondenti a quanto previsto nei contratti di appalto citati in premessa per i servizi di nido citati. Al personale dipendente dovrà essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro così come già previsto nei rapporti contrattuali in essere con l'Amministrazione comunale nonché nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti per l'emergenza COVID-19.

Art. 3 Progetto educativo-organizzativo

Con riguardo al progetto educativo, da predisporre entro 60 giorni dall'avvio dell'anno educativo, questo dovrà essere integrato con gli elementi organizzativi richiesti dalle linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza, così come aggiornate in data 20/08/2021 con ordinanza n. 81 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, in particolare con quanto previsto dalla sezione "Misure organizzative".

Nei suoi contenuti essenziali, con particolare riguardo agli adeguamenti e misure organizzative di cui al paragrafo precedente, il progetto dovrà essere disponibile entro la metà del mese di settembre, o comunque in tempo utile per l'organizzazione degli ambientamenti.

Art. 4 Durata

Il servizio così riorganizzato ha durata a decorrere dal 1 settembre 2021 e per l'intero anno educativo 2021/22 ed eventualmente se persistono le condizioni sanitarie e le linee guida attualmente vigenti anche per gli anni educativi successivi, salvo il verificarsi di condizioni tali da poter riorganizzare lo stesso con le medesime modalità previste nei contratti originari richiamati in premessa.

Art. 5 Importi

L'importo del corrispettivo per la gestione del servizio, viene quantificato, come previsto negli specifici atti di gara, per le quote determinate al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica e successivi aggiornamenti. Tale importo verrà integrato di un ulteriore corrispettivo integrativo mensile per le strutture e per gli importi indicati all'art. 1.

Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente a fronte di presentazione di fattura elettronica.

Il pagamento delle rate mensili del corrispettivo è disposto, previo accertamento con esito positivo della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto a quanto previsto dal presente atto. L'accertamento è eseguito dal Direttore dell'esecuzione e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 6 Sospensione

In caso di sospensione o chiusura del servizio a seguito di provvedimenti della pubblica autorità per motivi di emergenza sanitaria così come per motivi di protezione civile o altri motivi di forza maggiore per periodi pari o superiori a 15 giorni, l'Amministrazione ridefinisce con l'affidatario le condizioni contrattuali, relativamente al medesimo servizio di nido. In tal caso le condizioni sono ridefinite entro

un periodo massimo di 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione/chiusura e finché permanga la situazione d'emergenza; nelle more di tale ridefinizione restano ferme le precedenti condizioni contrattuali applicabili. In ogni caso per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Art. 7 Variazioni

Le parti si danno reciprocamente atto che le modifiche di cui sopra:

- rientrano nelle clausole di cui all'articolo "Variazioni contrattuali" del rispettivo Capitolato allegato ai rispettivi contratti citati in premessa, i quali a sua volta espressamente richiamano l'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento e l'art. 27 della L.P. 2/2016 e il D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- che l'interesse pubblico perseguito con questa variazione integra un'esigenza l'esigenza di non interrompere un pubblico servizio a fronte di condizioni di contesto, sanitarie e normative, cogenti;

Art. 8 Misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19

Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse; il riconoscimento dei predetti costi cessa al cessare dell'obbligo di applicazione delle misure per il contrasto e contenimento COVID-19, anche se il presente contratto è ancora in corso.

Per le spese sostenute dall'ente gestore ed esposte ai fini del riconoscimento non possono essere richiesti indennizzi o contributi provinciali o statali.

Art. 9 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia al contratto di appalto e al Disciplinare cui esso fa riferimento.

Luogo e data

Per il Comune
Il Dirigente Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione

Per **Città Futura s.c.s.**
Il Presidente